

AVV. VALERIA MANZO

**TRIBUNALE DI NOLA**  
**SEZIONE FALLIMENTARE**

***PROPOSTA DI CONCORDATO MINORE LIQUIDATORIO***  
***ex art. art. 74, secondo comma, CCII***

**ADVISOR**

**Avv. Valeria Manzo**

VIA A. PITLLO, 7 80128 NAPOLI  
TEL./FAX. 0815784963  
MANZOVALERIA@GMAIL.COM - VALERIA.MANZO@PEC.IT

PER il Sig. Marco Mignogna, nato a Napoli (Na) il 21 maggio 1976, c.f. MGNMRC76E21F839S, in qualità di legale rappresentante p.t. [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED], rapp.to e difeso Valeria Manzo, c.f. MNZVLR83B68F839J, elett.te dom.to presso il suo studio sito in Napoli (Na) alla Via A. Pitloo n. 7, giusta procura *ad litem* in calce. .C.C. e la cancelleria del Tribunale ad effettuare le comunicazioni al seguente numero di telefax 081/5784963 ovvero al seguente indirizzo P.E.C.: valeria.manzo@pec.it,

**PREMESSO**

--- non è soggetto

1 del R.D. 16/03/1942 n. 267

--- è in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi per accedere alla procedura di cui  
- comma 1 - D.Lgs. 14/2019;

--- non ha fatto ricorso, negli ultimi cinque anni, ad alcuna forma di esdebitazione;

--- non ha

--- si trova , pri-  
mo comma, lett. C) del CCII e modificato dal D.Lgs. 83/2022, versando in uno stato di squilibrio economico-

alle obbligazioni assunte nei successivi dodici mesi;

--- non ha commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;

--- non è soggetto o assoggettabile alla liquidazione giudiziale coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenze;

--- è consapevole che la domanda di accesso al concordato minore liquidatorio non implica necessariamente che lo  
le;

MGC

BH

MM

--- presenta la seguente O.C.C. I diritti del debitore di No-  
 , iscritto al Registro degli Organismi di composizione della crisi da sovraindebita-  
mento, e del nominato Gestore Avv. Francesco Saverio Orlando;  
--- non i imprenditoriale ma, unicamente, liquidare i beni (ai  
 secondo comma, D. Lgs. n. 14/2019);  
--- è stato previsto e pattuito il compenso .C.C. calco-  
lato e determinato sulla base delle tabelle contenute nel D.M. 202/2014.

**PERTANTO**

in presenza di una chiara situazione di sovraindebitamento, come previsto dalla vigente  
normativa, il Sig. Marco Mignogna formula la presente

**PROPOSTA DI CONCORDATO MINORE LIQUIDATORIO**

che, , primo comma, CCII,  
nella persona del Gestore della crisi, cui è  
d agli uffici fiscali, nonché di predi-  
sporre la relazione particolareggiata contenente, , secondo comma,  
CCII:

---

---

assunte;

--- eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;  
--- il giudizio sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a cor-  
redo della domanda e sulla convenienza del piano concordatario  
liquidatoria;

---

cinque anni;

---

concordato.

La proposta che segue è corredata dalla documentazione richiesta , primo  
comma 1, CCII ed in particolare:

a) dal

b) dalle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;

MGC

BH

MM

- c) dalla relazione aggiornata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria;
- d) dal  
anni;
- e) dal 445/2000, dei componenti del nucleo familiare;
- f) dalla documentazione relativa alle altre entrate proprie e della propria famiglia, con
- g) la relazione particolareggiata a firma del nominato Gestore della Crisi;
- h) altri documenti ritenuti utili.

Al fine di meglio informare i creditori e consentire, quindi, una migliore valutazione

il Sig. Mignogna ritiene esporre di seguito gli elementi rilevanti che hanno portato alla formulazione della presente proposta.

#### **RELAZIONE SINTETICA IN ORDINE ALLE CAUSE DEL SOVRAINDEBITAMENTO**

Il proponente, nel luglio 2010, contraeva matrimonio con [REDACTED]  
[REDACTED] (tutti minorenni).

Egli [REDACTED] occupandosi di consulenza nella gestione [REDACTED] da parte delle aziende.

Nel 2011 cessava la partita IVA della ditta individuale come agente di commercio provvedendo, unicamente, alla comunicazione all Agenzia delle Entrate.

La mancata comunicazione della cancellazione alla Camera di Commercio, per errata informazione fornita dal proprio consulente, ha fatto sì che il Mignogna, ritenendo che [REDACTED], a sua insaputa, una debitoria di natura unicamente tributaria/fiscale.

[REDACTED]  
ed un *call center* di supporto alle vendite.

MGC [REDACTED]  
MM

Malauguratamente, i rapporti con la committente si interruppero bruscamente, con la conseguenza che, nel 2019, il ricorrente tentò di ripartire, assieme alla moglie, dando vita ad una Srls (di cui possiede il 50% delle quote).

per via della crisi economica innescata dalla pandemia da COVID-19 che ha troncato i rapporti ed i progetti intrapresi con diverse aziende.

Nonostante i numerosi sforzi attuati dal proponente, il perdurante squilibrio che si è via via venuto a manifestare non ha consentito di onorare le obbligazioni di natura fiscale derivanti, lo si rammenta, esclusivamente dalla mancata cancellazione della partita IVA presso la competente CCIAA.

**RESOCONTO AGGIORNATO DELLA SITUAZIONE DEBITORIA.**

L Mignogna alla data del deposito della presente proposta di concordato minore liquidatorio è pari ad **euro 321.463,00**.

N° documento	Descrizione	Ente Creditore	Data notifica	Da Pagare
07120110219368341000	Cartella dopo avviso di pagamento	COMUNE DI VOLLA UFFICIO TRIBUTI	17/11/2011	626,83
07120120011341169000	Cartella	COMUNE DI FRATTAMAGGIO-RE POLIZIA URBANA	09/02/2012	109,26
07120120106016482000	Cartella dopo avviso di pagamento	COMUNE DI VOLLA UFFICIO TRIBUTI	21/06/2012	613,91
67115009907471008000	Avviso di accertamento	AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA DIR PROV LE	15/10/2012	18.578,72
67115009907489000000	Avviso di accertamento	AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA DIR PROV LE	17/10/2012	31.937,78
67114010926530006000	Avviso di accertamento	AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA DIR PROV LE	27/09/2013	61.872,64

MGC  
 MM  
 BH

67114011022901000000	Avviso di accertamento	AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA DIR PROV LE	28/10/2013	141.511,89
----------------------	------------------------	---	------------	------------

07120140031580258000	Cartella	CAMERA DI COMMERCIOUFFICIO DIRITTO ANNU	15/09/2014	134,39
07120140439959434000	Cartella	COMUNE DI AFRAGOLA POLIZIA URBANA	25/07/2015	192,90
37120140014940024000	Avviso di addebito	INPS SEDE DI NAPOLI	21/01/2015	24.026,09
07120150014182971000	Cartella	COMUNE DI NAPOLI - DIPARTIMENTO TRIBUTI	25/07/2015	72,77
07120150023744987000	Cartella	CAMERA DI COMMERCIOUFFICIO DIRITTO ANNU	25/07/2015	158,53
07120160029572535000	Cartella	CAMERA DI COMMERCIOUFFICIO DIRITTO ANNU	24/08/2016	290,87
37120160003962649000	Avviso di addebito	INPS SEDE DI NAPOLI	13/05/2016	2.776,19
07120160060298422000	Cartella	PREFETTURA DI CASERTA	13/10/2016	572,44
37120160014194770000	Avviso di addebito	INPS SEDE DI NAPOLI	17/11/2016	2.750,28
07120170001297682000	Cartella	COMUNE DI NAPOLI - DIPARTIMENTO TRIBUTI	12/02/2017	347,79
07120170024862771000	Cartella	COMUNE DI NAPOLI - DIPARTIMENTO TRIBUTI	18/04/2017	126,28
37120170006179163000	Avviso di addebito	INPS SEDE DI NAPOLI	28/09/2017	5.524,79
07120170098369163000	Cartella	CAMERA DI COMMERCIOUFFICIO DIRITTO ANNU	26/09/2018	138,67
37120180006747961000	Avviso di addebito	INPS SEDE DI NAPOLI	20/08/2018	4.159,68

MGC  
 MA  
 BH

37120180021188538000	Avviso di addebito	INPS SEDE DI NAPOLI	14/02/2019	2.785,37
07120190005107719000	Cartella	CAMERA DI COMMERCIO UFFICIO DIRITTO ANNU	02/05/2022	69,95
37120190007754667000	Avviso di addebito	INPS SEDE DI NAPOLI	07/09/2019	2.743,79
37120190019648256000	Avviso di addebito	INPS SEDE DI NAPOLI	13/01/2020	2.652,03
07120200004598929000	Cartella	CAMERA DI COMMERCIO UFFICIO DIRITTO ANNU	09/09/2021	83,51
07120210065643910000	Cartella	CAMERA DI COMMERCIO UFFICIO DIRITTO ANNU	03/11/2022	81,73
37120210005558419000	Avviso di addebito	INPS SEDE DI NAPOLI	22/12/2021	4.100,25
37120220004282678000	Avviso di addebito	INPS SEDE DI NAPOLI	01/08/2022	4.424,00
07120220124376322000	Cartella	CAMERA DI COMMERCIO UFFICIO DIRITTO ANNU	29/05/2023	77,06
37120220019947825000	Avviso di addebito	INPS SEDE DI NAPOLI	27/01/2023	3.285,20
07120230102590445000	Cartella	CAMERA DI COMMERCIO UFFICIO DIRITTO ANNU	18/10/2023	78,31
37120230010126806000	Avviso di addebito	INPS SEDE DI NAPOLI		4.559,10

A ciò vanno ad aggiungersi le competenze sorte in funzione del presente concordato minore liquidatorio nei confronti:

--- del .C.C. per euro 2.800,00 oltre IVA e CPA (per complessivi euro 3.552,64);

--- del 1.500,00 oltre CPA (per complessivi euro 1.560,00).

MGC  
 MM  


**AUTOTUTELA**

Fermo restando quanto in dettaglio rappresentato, si attenziona come il ricorrente, in data 15 aprile 2024, abbia Direzione Provinciale di Napoli autotutela.

Nello specifico, è stato richiesto di le/parziale, per intercorsa prescrizione, dei seguenti atti:

- 1) cartella di pagamento n. 07120110219368341000 notificata il 17/11/2011, relativa , euro 625,63;
- 2) cartella di pagamento n. 07120120011341169000 notificata il 09/02/2012, relativa , euro 108,99;
- 3) cartella di pagamento n. 07120120106016482000 notificata il 21/06/2012, relativa euro 612,71;
- 4) avviso di accertamento n. 67115009907471008000 notificato il 15/10/2012, relativi-euro 18.557,28;
- 5) avviso di accertamento n. 67115009907489000000 notificato il 17/10/2012, relativi-euro 31.900,39;
- 6) avviso di accertamento n. 67114010926530006000 notificato il 27/09/2013, relativi-euro 61.802,68;
- 7) avviso di accertamento n. 67114011022901000000 notificato il 28/10/2013, relativi- , euro 141.342,71;
- 8) cartella di pagamento n. 07120140031580258000 notificata il 15/09/2014, relativa euro 134,13;
- 9) cartella di pagamento n. 07120140439959434000 notificata il 25/07/2015, relativa euro 192,40;
- 10) avviso di addebito n. 37120140014940024000 notificato il 21/01/2015, relativo , euro 23.992,54;
- 11) cartella di pagamento n. 07120150014182971000 notificata il 25/07/2015, relativa , euro 72,57;
- 12) cartella di pagamento n. 07120150023744987000 notificata il 25/07/2015, relativa euro 158,27;

MGC

MM

13/11



- 13) cartella di pagamento n. 07120160029572535000 notificata il 24/08/2016, relativa  
euro 290,37;
- 14) avviso di addebito n. 37120160003962649000 notificato il 13/05/2016, relativo  
, euro 2.771,12;
- 15) cartella di pagamento n. 07120160060298422000 notificata il 13/10/2016, relativa  
euro 571,53;
- 16) avviso di addebito n. 37120160014194770000 notificato il 17/11/2016, relativo  
, euro 2.745,22;
- 17) cartella di pagamento n. 07120170001297682000 notificata il 12/02/2017, relativa  
, euro 347,30;
- 18) cartella di pagamento n. 07120170001297682000 notificata il 12/02/2017, relativa  
, euro 347,30;
- 19) cartella di pagamento n. 07120170024862771000 notificata il 18/04/2017, relativa  
euro 126,09;
- 20) avviso di addebito n. 37120170006179163000 notificato il 28/09/2017, relativo  
euro 5.514,45;
- 21) cartella di pagamento n. 07120170098369163000 notificata il 26/09/2018, relativa  
euro 138,43;
- 22) avviso di addebito n. 37120180006747961000 notificato il 20/08/2018, relativo  
7, euro 4.151,78;
- 23) avviso di addebito n. 37120180021188538000 notificato il 14/02/2019, relativo  
euro 2.778,82.

**ELENCO DEI CREDITORI**

**CON INDICAZIONE DEGLI IMPORTI DOVUTI**

Come precisato

la Riscossione il credito vantato nei confronti del ricorrente, Sig. Marco Mignogna, è pari a complessivi euro 321.463,00.

**INDICAZIONE DEL DOMICILIO DIGITALE DEI CREDITORI**

creditore:

CREDITORE	DOMICILIO DIGITALE	REGISTRO
AdER	protocollo@pec.agenziaiscossione.gov.it	iPA

*BM*

*MGC*

*MA*

**ELENCO DEI BENI DEL DEBITORE**

non possiede beni immobili, beni mobili registrati, titoli di credito, valori mobiliari, titoli assicurativi e non vanta crediti da riscuotere verso Enti, società o privati cittadini.

**DICHIARAZIONE IN ORDINE AD EVENTUALI  
ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE**

Il Sig. Mignogna ha dichiarato, in sede di audizione di rito, di non aver compiuto atti di straordinaria amministrazione nei precedenti cinque anni.

importante far rilevare nuovamente come il ricorrente sia stato indotto in errore dalle partite IVA presso la CCIAA.

**RESOCONTO AGGIORNATO  
SULL ATTUALE CONDIZIONE REDDITUALE**

\*\*\*\*\*

**ELENCO DELLE USCITE**

uale del proponente risulta critica in conseguenza dello stato di sovraindebitamento in cui versa.

Qui di seguito si riportano le spese correnti mensili (come dichiarate dal ricorrente):

VOCE DI SPESA	IMPORTO MENSILE
Vitto	500,00
Enel	60,00
Medicine	,00
Trasporti	50,00
Telefonia mobile	30,00
Telefonia fissa	
Igiene personale	
Abbigliamento	200,00
<b>TOT</b>	<b>1.200,00</b>

Spese quali la TARI e l'acqua, come dichiarato dal ricorrente, vengono pagate dal di lui suocero.

MGC

MM

*[Handwritten signature]*

**ELENCO DELLE ENTRATE**

L odierno proponente può contare sul sostegno dei rispettivi genitori

730,00.

**CONTENUTO DELLA PROPOSTA**

L che il concordato minore ha sì contenuto libero, ma deve indicare in modo specifico i tempi e le modalità per superare la crisi da sovraindebitamento e può prevedere il soddisfacimento, anche solo parziale, dei crediti

Ad eccezione delle spese di procedura sopra indicate, per gli altri creditori viene proposto il pagamento, con finanza esterna, nella misura del 10% del debito totale, così come consentito dal combinato disposto di cui a , terzo comma, CCII, a mente del *può prevedere il soddisfacimento, anche parziale, dei crediti attraverso qualsiasi forma* , secondo comma, CCII *è possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi*

Tutto ciò premesso, tenuto conto della volontà del ricorrente di chiudere e delle capacità economiche/reddituali della moglie e del di lui padre, in qualità di finanziatori esterni, si procede ad illustrare nel dettaglio le modalità per la risoluzione

**La proposta prevede il pagamento in favore del ceto creditorio, esclusivamente con apporto di finanza esterna, di complessivi euro 41.795,90** così suddiviso:

- euro 10.000,00 messi a disposizione [REDACTED]  
[REDACTED], in unica soluzione
- euro 500,00 messi a disposizione dal di [REDACTED] con rate mensili.

MGC B/H YH

Nello specifico, il ricorrente propone la soddisfazione delle pretese creditorie temporale di 5 anni e 5 mesi, per un totale di 65 rate.

Tale il prospetto riepilogativo:

CLASSE	% DI SODDISFAZIONE	IMPORTO CORRISPOSTO
PREDEDUZIONE (OCC)	100%	2.283,84
PREDEDUZIONE (ADVISOR)	100%	934,00
PRIVILEGIO GENERALE 1°	20%	9.327,86
PRIVILEGIO GENERALE 8°	15%	867,21
PRIVILEGIO GENERALE 18°	10%	8.096,47
PRIVILEGIO GENERALE 19°	8%	11.435,09
PRIVILEGIO GENERALE 20°	5%	47,17
CHIROGRAFO	3%	1.377,44
DEGRADATI A CHIROGRAFO	3%	7.424,81
<b>TOT.</b>		<b>41.793,90</b>

Segue tabella analitica dei crediti:

CREDITORE	IMPORTO	RIFERIMENTO NORMATIVO
OCC	3.552,64	Art. 6 CCII
Avv. Valeria Manzo	1.560,00	Art. 6 CCII
AdER	46.639,31	Privilegio Grado 1°

MGC

MM

		artt. 2753 e 2749 c.c. n. 1 art. 2778 c.c.
AdER	5.781,41	Privilegio Grado 8° artt. 2754 e 2749 c.c. n. 8 art. 2778 c.c.
AdER	80.964,73	Privilegio Grado 18° artt. 2752 e 2749 c.c. n. 18 art. 2778 c.c.
AdER	142.938,68	Privilegio Grado 19° artt. 2752 e 2749 c.c. n. 19 art. 2778 c.c.
AdER	943,43	Privilegio Grado 20° artt. 2752 e 2749 c.c. n. 20 art. 2778 c.c.
AdER	45.914,50	Chirografo
AdER	247.493,75	Importo degradato a chirografo

### SUDDIVISIONE DEI CREDITORI IN CLASSI


Il criterio adottato nella formazione delle classi è quello inerente ai normali diritti di prelazione.

Si è, pertanto, proceduto ad individuare:

☛ una classe di creditori in prededuzione, identificata ai sensi e per gli effetti in cui sono stati inseriti i compensi spettanti al d allo scrivente Advisor;

☛ una classe di creditori in privilegio 1° con una percentuale di soddisfazione del 20%;

☛ una classe di creditori in privilegio 8° con una percentuale di soddisfazione del 15%;

MGC   
MM

- ✚ una classe di creditori in privilegio 18° con una percentuale di soddisfazione del 10%;
- ✚ una classe di creditori in privilegio 19° con una percentuale di soddisfazione de %;
- ✚ una classe di creditori in privilegio 20° con una percentuale di soddisfazione del 5%;
- ✚ una classe di creditori in chirografo (in cui sono stati inseriti anche i crediti insoddisfatti dei creditori in privilegio degradati a chirografo) con una percentuale di soddisfazione del 3%.

Tale il dettaglio delle classi:

**CREDITI PREDEDUCIBILI**

CREDITORE	IMPORTO DOVUTO	IMPORTO GIÀ CORRISPOSTO	RESIDUO	%
OCC	3.552,64	1.268,00	2.283,84	100%
Avv. Valeria Manzo	1.560,00	624,00	936,00	100%

**CREDITI PRIVILEGIATI GRADO 1°<sup>1</sup>**

CREDITORE	IMPORTO DOVUTO	IMPORTO FALCIDIATO DEGRADATO A CHIROGRAFO	IMPORTO CORRISPOSTO	%
AdER	46.639,31	37.311,45		20%

**CREDITI PRIVILEGIATI GRADO 8°**

<sup>1</sup> Il creditore AdER verrà pagato, in parte, con il residuo della finanza esterna messa a disposizione dalla moglie del ricorrente.

MGC

MM

23/11

CREDITORE	IMPORTO DOVUTO	IMPORTO FALCIDIATO DEGRADATO A CHIROGRAFO	IMPORTO CORRISPOSTO	%
AdER	5.781,41			15%

**CREDITI PRIVILEGIATI GRADO 18°**

CREDITORE	IMPORTO DOVUTO	IMPORTO FALCIDIATO DEGRADATO A CHIROGRAFO	IMPORTO CORRISPOSTO	%
AdER	80.964,73			10%

**CREDITI PRIVILEGIATI GRADO 19°**

CREDITORE	IMPORTO DOVUTO	IMPORTO FALCIDIATO DEGRADATO A CHIROGRAFO	IMPORTO CORRISPOSTO	%
AdER	142.938,68		11.435,09	8%

**CREDITI PRIVILEGIATI GRADO 20°**

CREDITORE	IMPORTO DOVUTO	IMPORTO FALCIDIATO DEGRADATO A CHIROGRAFO	IMPORTO CORRISPOSTO	%
AdER	943,43	896,26		5%

**CREDITI CHIROGRAFARI**

*BM*

*MGC*

*MM*

CREDITORE	IMPORTO DOVUTO	IMPORTO FALCIDIATO	IMPORTO CORRISPOSTO	%
AdER	45.914,50			3%
AdER				3%

Il ricorrente e i finanziatori esterni, che sottoscrivono il presente atto, si impegnano, altresì, a pagare tutti quei creditori al momento non conosciuti, ma il cui diritto sia legalmente sorto antecedentemente alla data di presentazione della presente proposta, nelle percentuali previste nella stessa per le tipologie di credito simili o assimilabili.

#### CONVENIENZA DEL CONCORDATO

datoria, si precisa come sia impossidente con la conseguenza che qualsivoglia valutazione in tal senso risulterebbe vana.

#### MISURE PROTETTIVE IN FAVORE DEL DEBITORE

Con la proposta di cui innanzi non si  
quali misure richieste dal debitore per evitare che determinate azioni

#### CONCLUSIONI

Alla luce di quanto già indicato, il proponente, così come rapp.to, difeso e dom.to,

#### RICORRE

Nola, affinché, svolte le finalità di rito, Voglia:

- a) ammettere il proponente alla procedura di concordato minore liquidatorio *ex art. 74*, secondo comma, CCII;
- b)

tutti i creditori coinvolti della presente proposta e del decreto, stabilendo idonea forma

MGC      VM      B/A



di pubblicità della proposta e del decreto medesimo in apposita area del sito web del Tribunale o del Ministero della Giustizia e nel registro delle imprese;

c)

provvedimento di omologazione diventi definitivo, non potranno essere intraprese e/o proseguite azioni esecutive e cautelari individuali da parte dei creditori nei confronti della odierna proponente, né acquisiti diritti di prelazione da parte dei creditori aventi titoli o cause anteriori, sotto pena di nullità;

d) dichiarare, altresì, la sospensione della decorrenza degli interessi legali e/o moratori;

e) assegnare ai creditori un termine non superiore a trenta giorni entro il quale dovranno

adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazio-

- in mancanza - vige la regola del silenzio-assenso;

f) di prevedere, infine, nel decreto di omologa ogni altro provvedimento che la S.V. Ill.ma riterrà opportuno adottare.


Con riserva di apportare modifiche e/o integrazioni alla proposta di concordato minore liquidatorio

cedere.

Con osservanza.

Napoli, li data del deposito.

**IL SIG. MARCO MIGNOGNA**












Avv. Valeria Manzo

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Valeria Manzo', with a long, sweeping underline that extends across the width of the signature.

Studio Legale

Avv. Francesco Saverio Orlando

Avv. Gaia Rotondo

80147 Napoli Via Bartolo Longo n. 333

80133 Napoli Via San Giacomo n. 30-32

**TRIBUNALE DI NOLA**  
**SEZIONE FALLIMENTARE**

**PROCEDIMENTO DI COMPOSIZIONE**  
**DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO**

**RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA**  
**CONCORDATO MINORE EX ART. 76 CO.2 C.C.I.I. CON RICHIESTA**  
**SUBORDINATA DI LIQUIDAZIONE CONTROLLATA**

**DEBITORE:**

- ✓ Sig. **MIGNOGNA MARCO** nato a Napoli il 21.05.1976 (C.F. MGNMRC76E21-F839S), in proprio e in qualità di titolare firmatario della omonima ditta individuale, con sede legale in Volla (NA) alla via Rossi n. 41 assistito da Avv. Valeria Manzo
- ✓ **“OCC I DIRITTI DEL DEBITORE”** Segretariato Sociale del Comune di Somma Vesuviana (NA) alla Via Colle n. 37 Somma Vesuviana (NA) Iscritto al n. 310/A Registro OCC – Ministero Giustizia Competenza Territoriale Tribunale di NOLA (NA)
- ✓ **PROFESSIONISTA INCARICATO:** Avv. Francesco Saverio Orlando nato a Napoli il 24/04/1975 (C.F. RLNFNC75D24F839Y) con studio in Napoli alla via Bartolo Longo n. 333, iscritto all’Ordine degli Avvocati di Napoli ☒ n. telefono 081.19560071, PEC: avvfrancescoorlando@legalmail.it



## INDICE

1. Dichiarazioni preliminari .....	3
2. Informazioni anagrafiche relative al debitore .....	5
3. Analisi dei singoli requisiti soggettivi ed oggettivi .....	6
Sui requisiti soggettivi .....	6
Sullo stato di sovraindebitamento.....	7
4. Sulla documentazione da allegare alla proposta di concordato ai fini dell'ammissibilità .....	8
a) Le dichiarazioni dei redditi, le dichiarazioni IRAP e le dichiarazioni annuali IVA concernenti i tre anni anteriori (art. 75 comma 1 lett. a) .....	8
b) Relazione aggiornata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria; (art. 75 comma 1 lett. b).....	9
c) L'elenco di tutti i creditori, con le rispettive cause di prelazione e l'indicazione delle somme dovute. L'elenco deve contenere l'indicazione del domicilio digitale dei creditori che ne sono muniti; (art. 75 comma 1 lett. c).....	9
d) Gli atti di straordinaria amministrazione di cui all'articolo 94, comma 2, compiuti negli ultimi cinque anni (art. 75 comma 1 lett. d).....	10
e) La documentazione relativa a stipendi, pensioni, salari e altre entrate proprie e della famiglia, con l'indicazione di quanto occorra al mantenimento della stessa (art. 75 comma 1 lett. e).....	11
5. Indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere le obbligazioni (art. 76 CC.II. comma 2 lett. a) .....	13
6. Esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte (art. 76 CC.II. comma 2 lett. b).....	14
7. Valutazione del finanziatore del merito creditizio del debitore ai fini della concessione del finanziamento (art. 76 CC.II. comma 3) .....	14
8. Indicazione presunta dei costi della procedura (art. 76 CC.II. comma 2 lett. e) .....	15
9. Sul contenuto della proposta di concordato minore. Apporto di finanza esterna .....	16
Il patrimonio statico attivo del sig. Mignogna .....	16
Analisi delle voci che compongono la finanza esterna - Le componenti attive ed il criterio di priorità assoluta-....	17
La proposta definitiva .....	19

Sulla verifica delle risorse con cui sono soddisfatti i gradi inferiori di privilegio in presenza di falcidia di quelli poziore- Sulla eventuale presenza di crediti chirografari garantiti da Fondi Pubblici .....	20
10. Sulla formazione delle classi .....	21
11. Classe soddisfatta al 100%. Sul pagamento dei crediti in prededuzione. ....	21
12. Sul pagamento dei creditori in privilegio ante grado .....	23
13. Classe soddisfatta al 20% - Sul pagamento dei creditori in privilegio con ordine di pagamento n. 10 .....	23
14. Classe soddisfatta al 15% - Sul pagamento dei creditori in privilegio con ordine di pagamento n. 15 .....	24
15. Classe soddisfatta al 10% - Sul pagamento dei creditori in privilegio con ordine di pagamento n. 25 .....	25
16. Classe soddisfatta al 8% - Sul pagamento dei creditori in privilegio con ordine di pagamento n. 26 .....	26
17. Classe soddisfatta al 5% - Sul pagamento dei creditori in privilegio con ordine di pagamento n. 27 .....	28
18. Classe soddisfatta al 3% - Sul pagamento dei creditori in chirografo .....	28
19. Verifica dell'alternativa liquidatoria e del grado di soddisfazione minimo dei creditori privile- giati con le risorse "endogene" (in base alla natura del privilegio generale, immobiliare o mobi- liare, ovvero speciale ed il relativo grado) .....	30
20. Sul sistema di votazione .....	31
21. Sulla richiesta di misure protettive .....	32
22. Attestazione ex Art. 76 C.C.I.I. ....	32

## 1. Dichiarazioni preliminari

Il sottoscritto Avv. Francesco Saverio Orlando iscritto all'Albo degli Avvocati del Foro di Napoli, con provvedimento Prot. del 19.03.2024, è stato nominato dall'Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento "*OCC I diritti del debitore*" quale professionista incaricato di assolvere le funzioni di Gestore della crisi. **(all. 1) (all. 2)**

In particolare il sottoscritto è stato incaricato di redigere la “*Relazione particolareggiata in ordine alla richiesta di omologa di un concordato minore*” presentata dal sig. Marco Mignogna nato a Napoli il 21.05.1976 (C.F. MGNMRC76E21F839S), in proprio e in qualità di titolare firmatario della omonima ditta individuale, con sede legale in Volla (NA) alla via Rossi n. 41. **(All. 3)**  
**(All. 4)**

A seguito di comunicazione a mezzo pec del 19.03.2024 da parte della segreteria del OCC I Diritti del Debitore, in data 20.03.2024, veniva sottoscritta ed inviata dichiarazione di accettazione dell’incarico da parte del gestore nominato. **(All. 2)**

L’Avv. Francesco Saverio Orlando in relazione alla nomina per l’incarico di cui sopra, dichiara ed attesta preliminarmente:

- di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 28 del regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942;
- di non essere legato ai debitori ed a coloro che hanno interesse all’operazione di composizione della crisi, da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l’indipendenza;
- di non essere in una delle situazioni previste dall’art. 2399 c.c., vale a dire: non sono interdetti, inabilitati, falliti o condannati ad una pena che comporta l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità di esercitare uffici direttivi (condizioni previste dall’art. 2382 C.C.);
- di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado del debitore persona fisica;
- di non essere legato al debitore da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d’opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l’indipendenza;
- di non avere neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, prestato negli ultimi 5 anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo;

- che il compenso dell'O.C.C. I diritti del debitore per la gestione della procedura non comprende quello per l'opera prestata successivamente all'omologazione del piano;
- che il compenso è stato determinato secondo le tabelle di cui agli articoli da 14 a 18 del D.M. 202/2014 che disciplinano la determinazione dei compensi e dei rimborsi spese dell'O.C.C (così come previsto dal regolamento I Diritti del Debitore cui si fa espresso rinvio);
- Ai fini della predisposizione del concordato minore nonché della relativa relazione particolareggiata, salvo diversa successiva determinazione del Giudice, il sottoscritto ha determinato il compenso prededucibile in € 4.455,57 comprensivo di accessori, regolarmente e preventivamente sottoscritto per accettazione dal debitore.

## 2. Informazioni anagrafiche relative al debitore

Di seguito una tabella riepilogativa delle informazioni anagrafiche del debitore proponente estratti e riscontrati con documentazione prodotta in atti in **allegato 3**:

	Dati del debitore
COGNOME	Mignogna
NOME	Marco
CODICE FISCALE	MGNMRC76E221F839S
DATA DI NASCITA	21 maggio 1976
COMUNE DI NASCITA	Napoli
COMUNE DI RESIDENZA	████████████████████
INDIRIZZO DI RESIDENZA	████████████████████
DOMICILIO	c/o Studio dell'Avv. Valeria Manzo
CAP	80040
STATO OCCUPAZIONALE	Life coach e un web marketer freelance
REGIME PATRIMONIALE	Regime separazione dei beni
	██
COMPOSIZIONE	██
STATO DI FAMIGLIA	██
	██

Il sig. Mignogna è coniugato in regime di separazione dei beni con [REDACTED]

[REDACTED] (All. 3)

Il sig. Mignogna è un life coach e un web marketer freelance, si occupa di consulenza nella gestione dei siti web e della presenza on line da parte delle aziende. L'attività di Life coach consiste, nel voler semplificare, nella definizione e nella gestione, il tempo in favore dei professionisti.

L'intero nucleo familiare risiede presso l'abitazione di proprietà [REDACTED]

[REDACTED] (All. 5)

Tali circostanze sono comprovate da: 1) certificato residenza; 2) stato di famiglia con rapporti di parentela; 3) certificato di matrimonio con annotazione. (All. 3)

### 3. Analisi dei singoli requisiti soggettivi ed oggettivi

Con riferimento ai **requisiti di ammissibilità del concordato minore** va rilevato che nella fattispecie in esame paiono sussistere i requisiti di cui **all'art. 74 CC.II.**

#### Sui requisiti soggettivi

Il sig. Mignogna si trova non solo in una situazione di sovraindebitamento ma rientra tra i debitori di cui di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) del CC.II.

In tale articolo infatti si fa riferimento allo stato di crisi o di insolvenza **del professionista.**

La massa debitoria del sig. Mignogna fa riferimento a debiti inerenti l'esercizio dell'attività di agente di commercio che questi ha svolto quasi oltre 10 anni fa.

Ed infatti, nel 2011 l'istante cessava la partita IVA della propria ditta individuale come agente di commercio e per un'errata informazione fornita da alcuni consulenti, comunicava la chiusura ad Agenzia delle Entrate credendo che trascorsi tre anni dalla cessazione, la Camera di Commercio provvedesse d'ufficio alla relativa cancellazione.



Purtroppo non essendo intervenuta alcuna cancellazione sono maturate debitorie di natura previdenziale e diritti annuali, sebbene questi non avesse più continuato l'attività.

Ed infatti, nel 2019 il Mignogna costituiva una piccola società denominata Marketing Mind srls, unitamente alla moglie, di cui possiede tutt'oggi il 50% delle quote. **(All. 6)**

Purtroppo con tale società non si riuscì mai ad intraprendere alcuna attività imprenditoriale, in quanto la stessa nasceva agli albori in cui si diffondeva la nota pandemia da COVID 19.

A tal proposito, non vi è dubbio che dalla natura del debito, il sig. Mignogna possa essere inquadrato come professionista titolare di partita IVA.

Attraverso la presente procedura il sig. Mignogna vuole porre rimedio ai debiti accumulatisi successivamente alla chiusura della partita IVA.

Risulta dunque sussistente il requisito soggettivo della qualifica di professionista.

Ne consegue che nella fattispecie in esame troveranno applicazione le disposizioni di cui alla sezione III, ovvero il concordato minore o la liquidazione controllata.

### Sullo stato di sovraindebitamento

Sempre con riferimento ai requisiti di ammissibilità va rilevato che nella fattispecie in esame sussistono anche i requisiti oggettivi del sovraindebitamento di cui all'art. 74 del CC.II.

Ed infatti l'istante si trova in una situazione di sovraindebitamento come analiticamente definita all'articolo 2, comma 1, lettera c) del CC.II.

In tale articolo si fa riferimento allo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista e dell'imprenditore minore, che sono le qualifiche giuridiche da valorizzare nel caso in esame, alla luce di tutto quanto già esposto nel paragrafo precedente.

Con riferimento al requisito del sovraindebitamento il ricorrente non si trova in una situazione di crisi, intesa come lo stato del debitore i cui flussi di cassa prospettici non sono adeguati a coprire le obbligazioni nei successivi dodici mesi, bensì **in quella irreversibile dello stato di**

**insolvenza**, inteso come lo stato debitore non più in grado di soddisfare le proprie obbligazioni.

Gli inadempimenti ed i fatti esteriori che dimostrano tale incapacità verranno menzionati nei paragrafi successivi, ed attengono in particolare ad una debitoria importante nei confronti di Agenzia delle Entrate - Riscossione.

In conclusione, appaiono pertanto sussistenti sia il requisito soggettivo che quello oggettivo dello stato di sovraindebitamento.

#### **4. Sulla documentazione da allegare alla proposta di concordato ai fini dell'ammissibilità**

La documentazione fornita dal sig. Mignogna ha consentito di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del ricorrente.

Con riguardo alla documentazione di cui **all'art. 75 del CC.II.** oltre ad allegare la documentazione prevista, si procederà nei paragrafi successivi ad una breve illustrazione degli stessi per ogni singola lettera richiesta nel predetto articolo.

##### **a) Le dichiarazioni dei redditi, le dichiarazioni IRAP e le dichiarazioni annuali**

##### **IVA concernenti i tre anni anteriori (art. 75 comma 1 lett. a)**

Con riferimento alle dichiarazioni dei redditi, e le dichiarazioni annuali IVA concernenti i tre anni anteriori, si fa presente che il sig. Mignogna non avendo percepito redditi negli ultimi anni (in particolare dal 2019) non ha presentato alcuna dichiarazione dei redditi, Irap e/o dichiarazioni annuali IVA.



Il gestore mediante accesso al cassetto fiscale del sig. Mignogna ha potuto riscontrare tale circostanza.

**b) Relazione aggiornata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria; (art. 75 comma 1 lett. b)**

Per la relazione sulla situazione economica patrimoniale e finanziaria appare opportuno distinguere tra i beni facenti parte del patrimonio mobiliare e quelli facenti parte del patrimonio immobiliare.

**PATRIMONIO MOBILIARE**

Con riferimento al **patrimonio mobiliare** del ricorrente, l'attivo disponibile da esaminare consta fondamentalmente:

- 1) **Conto Corrente:** Il sig. Mignogna è titolare di conto corrente presso   
 (All.7)
- 2) **Beni mobili registrati :** Il sig. Mignogna non possiede beni mobili registrati; **(All. 8)**
- 3) **Beni mobili** - Il ricorrente non possiede beni mobili.
- 4) **Reddito:** Il sig. Mignogna non produce reddito.
- 5) **Quote società Marketing Minds srls :** la quota pari al 50% della Marketing Minds srls non ha alcun valore come risulta dalla visura storica allegata **(All. 6)**

**PATRIMONIO IMMOBILIARE**

Il sig. Mignogna non risulta titolare di beni immobili. **(All. 9)**

**c) L'elenco di tutti i creditori, con le rispettive cause di prelazione e l'indicazione delle somme dovute. L'elenco deve contenere l'indicazione del domicilio digitale dei creditori che ne sono muniti; (art. 75 comma 1 lett. c)**

L'elenco di tutti i creditori con tutte le rispettive cause di prelazione e l'indicazione delle somme dovute e del domicilio è quello riportato nella tabella che segue.

Si precisa fin da ora, che ad ogni creditore è stato richiesto di precisare il credito e di indicare eventuali cause di prelazione.

Il presente elenco viene dunque redatto sulla base di quanto esposto dai creditori anche al gestore e/o in mancanza dal sig. Mignogna.

Il sig. Mignogna si dichiara disponibile a valutare eventuali modifiche in caso di intervento del creditore.

### ELENCO CREDITORI

N.	CREDITORI DOMICILIO	PRIVILEGIO IPOTECA- RIO	PREDEDU- ZIONE	GRADO IPOTE- CA	PRIVILEGIO	CHIROGRAFO	DOMICILIO
<u>1</u>	ADER	-	-	-	€277.267,56	€ 45.914,50	<a href="mailto:cam.procedure.concorsuali.speciali@pec.agenziari-scossione.gov.it">cam.procedure.concorsuali.speciali@pec.agenziari-scossione.gov.it</a>
<u>1</u>	<b>TOTALI</b>	-	-	-	€277.267,56	€ 45.914,50	€ 323.182,06

1) **ADER Agenzia Entrate Riscossione:** la complessiva somma di euro 323.182,06 è così ripartita, € 277.267,56 in privilegio ed € 45.914,50 in chirografo. Si rileva che il sig. Mignogna in data 15 aprile 2024 presentava istanza di annullamento in autotutela per le cartelle dal 2011 al 2019 in quanto palesemente prescritte. **(All.10)**

**d) Gli atti di straordinaria amministrazione di cui all'articolo 94, comma 2, compiuti negli ultimi cinque anni (art. 75 comma 1 lett. d)**

Negli ultimi cinque anni il ricorrente non ha compiuto atti di straordinaria amministrazione. Ed infatti non ha contratto mutui, anche sotto forma cambiaria, non ha sottoscritto transazioni, compromessi e/o alienazioni aventi ad oggetto beni immobili e/o partecipazioni societarie di controllo.

Inoltre non ha proceduto a concedere ipoteche o pegni e/o fideiussioni, accettazioni di eredità e di donazioni ed ogni altro genere gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione indicati nell'art. 94 comma 2 del CC.II.

L'assenza di atti eccedenti l'ordinaria amministrazione negli ultimi cinque anni, porta in conseguenza che non vi sono atti del debitore impugnati dai creditori.

**e) La documentazione relativa a stipendi, pensioni, salari e altre entrate proprie e della famiglia, con l'indicazione di quanto occorra al mantenimento della stessa (art. 75 comma 1 lett. e)**

Il sig. Mignogna è sposato dal 2010

[REDACTED]

[REDACTED] (All. 3)

La famiglia occupa attualmente lo stabile di proprietà

[REDACTED]

[REDACTED], che ha concesso in comodato d'uso gratuito dello stesso ai propri familiari.

(All. 5)

Con riferimento alle entrate queste ammontano a complessive € 1.730,00.

Ed infatti, il nucleo familiare può contare esclusivamente sul

[REDACTED]

[REDACTED], dai quali ricevono un contributo mensile di € 500,00 cadauno per un totale di € 1.000,00.

Oltre a questo contributo di € 1.000,00, la famiglia riceve un assegno unico dell'INPS per i figli minori di ulteriori € 730,00.

In relazione alle spese mensili correnti, necessarie al sostentamento del nucleo familiare, il debitore ha dichiarato di spendere un totale medio di € 1.600,00, somma che è risultata in linea con i giustificativi di spesa esibiti e con i dati ISTAT relative alle soglie di povertà assoluta.

Ed infatti dai dati ISTA relativi al calcolo della soglia di povertà, una medesima famiglia come quella del sig. Mignogna, per l'anno 2022, il valore della soglia di povertà è di circa € 1.600,00

che considerando l'inflazione degli ultimi due anni risulta in linea con le spese familiari indicate dal sig. Mignogna.

Di seguito si indicano le spese sostenute mensilmente dal nucleo familiare:

#### ELENCO SPESE

INDICAZIONE	MENSILE
VITTO	€ 500,00
ENEL	€ 60,00
MEDICINE	€ 50,00
TRASPORTI PUBBLICI	€ 150,00
TELEFONIA MOBILE	€ 30,00
TELEFONIA FISSA	€ 80,00
IGIENE PERSONALE	€ 130,00
ABBIGLIAMENTO	€ 200,00
<b>TOT. Mensile</b>	<b>€ 1.200,00</b>
<b>TOT. Annuale</b>	€ 14.400,00

Le spese sostenute risultano comprovate dalla documentazione versata in atti ed esibita a questo gestore dal procuratore del debitore. **(All. 11)**

Alla luce delle entrate indicate in precedenza, risulta evidente che l'istante non può provvedere con risorse proprie al fabbisogno concordatario.

Come verrà esposto in seguito, a tale fabbisogno, si provvederà esclusivamente con apporto di di finanza esterna.

Infine, con riguardo ai requisiti di cui **all'art. 77 del CC.II.** come risulta dalla documentazione allegata ed analiticamente descritta nei paragrafi precedenti, il sig. Mignogna non presenta i requisiti dimensionali che eccedono i limiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), numeri 1), 2) e 3) del CC.I.I.

Inoltre, il ricorrente non ha mai beneficiato dell'esdebitazione nei cinque anni precedenti la domanda e non risulta che abbia commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.

Si insiste dunque per l'ammissibilità della proposta di concordato minore essendo stati allegati ed esposti analiticamente tutti i requisiti richiesti dalla normativa.

#### **5. Indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere le obbligazioni (art. 76 CC.II. comma 2 lett. a)**

Come è noto, ai fini dell'ammissibilità del concordato minore non è richiesta diligenza o analisi comportamentali nella determinazione del sovraindebitamento, ma per il caso che qui ci occupa, appare opportuno evidenziare come il ricorrente **non abbia debiti nei confronti di istituti finanziari.**

Le cause che hanno condotto il ricorrente alla situazione di sovraindebitamento attuale, sono da individuare in circostanze imprevedibili ed indipendenti dalla volontà del Sig. Mignogna, rappresentate in particolare da cause non imputabili alla propria scarsa diligenza.

L'unico debito del sig. Mignogna è relativo alla debitoria di natura tributaria/fiscale derivante dall'errato convincimento che comunicata la chiusura della partita IVA all'Agenzia delle Entrate la stessa avrebbe effettuato la comunicazione alla Camera di Commercio.

Come emerso in sede di interrogatorio, la causa del sovraindebitamento è da ricercare solo ed esclusivamente nel debito di natura fiscale e strettamente connesso alla partita Iva.

Peraltro è doveroso evidenziare che gli importi di natura tributaria vengono richiesti nonostante il sig. Mignogna non avesse più esercitato alcuna attività commerciale.

In ogni caso, è indubbio che tale debitoria ha inevitabilmente reso l'istante sovraindebitato, in quanto il totale delle attività prontamente liquidabili, detratto quanto occorrente al mantenimento della famiglia, non è in grado di bilanciare, nel lungo periodo, il totale della debitoria accumulata.

Per tale ragione si ritiene sussistente il requisito dello stato di insolvenza, come definito dall'art. 2 co. 2 lett. b, ovvero lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori che dimostrino l'incapacità di poter adempiere al pagamento della debitoria.

Questa è la **causa principale** che ha determinato l'incapacità del debitore.

Con il presente concordato, il ricorrente ha dato prova di voler pagare i propri debiti verso ADER, come già fatto per il passato, senza sottrarsi ma ricercando la migliore soluzione possibile.

Una riorganizzazione delle obbligazioni, secondo i tempi e i modi di cui alla proposta di concordato, potrà contribuire a riequilibrare la situazione economica finanziaria del ricorrente, garantendo allo stesso tempo la migliore soddisfazione possibile per i creditori, anche rispetto alla liquidazione controllata del patrimonio, come si dirà in seguito.

#### **6. Esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte (art. 76 CC.II. comma 2 lett. b)**

Le circostanze fattuali che hanno determinato l'incapacità del sig. Mignogna di adempiere le proprie obbligazioni sono state anticipate sopra e consistono sostanzialmente nella esposizione debitoria di natura tributaria/fiscale.

Come esposto nel paragrafo precedente questa è la **causa principale** che ha determinato l'incapacità del debitore.

#### **7. Valutazione del finanziatore del merito creditizio del debitore ai fini della concessione del finanziamento (art. 76 CC.II. comma 3)**

Il gestore non deve analizzare il merito creditizio del debitore poichè non vi sono debitorie inerenti istituti di intermediazione finanziaria.



## **8. Indicazione presunta dei costi della procedura (art. 76 CC.II. comma 2 lett. e)**

Il ricorrente intende procedere all'integrale pagamento dei creditori in prededuzione.

Come risulta dal contratto sottoscritto con OCC I Diritti del Debitore e con l'avv. Valeria Manzo, il sig. Mignogna si è impegnato a corrispondere importi rispettivamente pari ad € **4.455,57** e pari ad € **1.560,00. (All 12)**

Il d.m. n. 202/2014 prevede che, prima dell'inizio dell'attività, venga raggiunto un accordo sul compenso dovuto all'O.C.C. che dovrà essere reso successivamente noto ai creditori.

A tal fine è stato calcolato un preventivo, liquidato in base agli articoli 16 e 17 del d.m. n. 202/2014 che è stato preventivamente accettato dalle parti.

In particolare, avendo ipotizzato un attivo inesistente, un passivo di € 316.000,00 ed un importo attribuito ai creditori di € 41.795,50, il compenso totale, applicando la riduzione del 15% prevista dall'articolo 16 del citato d.m. n. 202/2014, oltre IVA, il contributo previdenziale del 4% ed il rimborso forfettario delle spese generali del 15%, ammonta a complessive € 4.455,57.

Per quanto riguarda la proposta di concordato minore va anzitutto rilevato che il sig. Mignogna propone il pagamento del debito mediante apporto di finanza esterna.

Orbene i pagamenti saranno effettuati secondo l'ordine indicato nel concordato provvedendo in prima istanza al pagamento delle spese in prededuzione.

Con riferimento all'importo dovuto al consulente Avv. Valeria Manzo, questo gode della prededuzione in virtù del contratto sottoscritto, ma fin da ora il proponente si rende disponibile ad applicare quanto disposto dall'art. 6 lett. c) del CC.II. **(All. 12)**

Il sig. Mignogna ha provveduto ad effettuare un bonifico di € 624,00, quale acconto per l'Advisor avv. Valeria Manzo.

Con riferimento al compenso dovuto all'O.C.C., così come previsto dal contratto regolarmente sottoscritto dal sig. Mignogna, questi ha provveduto a corrispondere un acconto pari ad € 1.268,80.

#### CREDITI PREDEDUCIBILI

CREDITORE	IMPORTO DOVUTO	IMPORTO GIA' CORRISPOSTO	PREDEDUZIONE
O.C.C.	€ 4.455,57	€ 1.268,80	€ 3.186,77
Avv. Valeria Mnzo	€ 1.560,00	€ 624,00	€ 936,00
<b>TOTALE</b>	€ 6.015,57	€ 1.892,80	<b>€ 4.122,77</b>

Con riguardo alle modalità di pagamento degli importi dovuti all'OCC I Diritti del Debitore, **per consentire la regolare applicazione dell'art. 71 CCII**, le somme destinate all'OCC, verranno accantonate per tutta la durata del piano, con rate pari ad € 100,00 da ritenere incluse nella rata di € 500,00 che pertanto diventerà pari ad € 400,00.

#### 9. Sul contenuto della proposta di concordato minore. Apporto di finanza esterna

##### **Il patrimonio statico attivo del sig. Mignogna**

L'ordine logico che verrà applicato, nel presente concordato è quello di applicare le regole imperative in materia di responsabilità patrimoniale del debitore ( artt. 2740 e 2741 c.c.), che impongono che il debitore risponda delle sue obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri, nel rispetto della *par condicio* e dell'ordine delle cause legittime di prelazione; solo qualora i beni presenti e futuri (così come stimati) non siano sufficienti a soddisfare il creditore privilegiato in misura integrale, allora potrà scattare il meccanismo della falcidia di cui all'art.

75, secondo comma CCII, con il risultato che una parte del credito privilegiato (quella non coperta dalla garanzia) degrada a chirografo, così perdendo il rango privilegiato.

Orbene, fin da ora si precisa che **il patrimonio statico attivo del sig. Mignogna**, è rappresentato **esclusivamente** dalla quota del 50% della società Marketing Minds srls.

Tale quota però risulta priva di valore economico.

Il sig. Mignogna mette in ogni caso a disposizione della procedura tale quota societaria la cui eventuale monetizzazione andrà a soddisfare il fabbisogno concordatario secondo i criteri di priorità assoluta.

Ne consegue, come si vedrà nel paragrafo successivo che le risorse economiche destinate al fabbisogno concordatario sono tutte provenienti da finanza esterna.

#### [Analisi delle voci che compongono la finanza esterna - Le componenti attive ed il criterio di priorità assoluta-](#)

Dopo aver individuato le componenti attive del patrimonio statico, appare necessario individuare le singole voci che compongono la finanza esterna.

Al fine di individuare il perimetro della nozione di “*finanza esterna*” occorre richiamare le condizioni indicate dalla Cassazione nella nota sentenza n. 9373 del 8 giugno 2012, in cui si è stabilito che l'apporto del terzo risulta **neutrale rispetto allo stato patrimoniale della società**, quando non comporta né **un incremento dell'attivo patrimoniale della società debitrice**, sul quale i crediti privilegiati dovrebbero in ogni caso essere collocati secondo il loro grado, **né un aggravio del passivo della medesima**, con il riconoscimento di ragioni di credito a favore del terzo, indipendentemente dalla circostanza che tale credito sia stato postergato o no.

Al fine di individuare, quali apporti possano essere ritenuti “*neutrali*”, bisogna dunque far riferimento ai parametri indicati dalla S.C, ovvero non deve comportare un incremento dell'attivo patrimoniale ed un aggravio del passivo.

Un tipico apporto che non entra nel patrimonio e non genera passività, ad esempio è il pagamento di creditori ad opera di terzi con o senza surrogazione.

La soluzione più frequente è infatti, quella della messa a disposizione da parte di un terzo di risorse per le esigenze concordatarie da destinare, a questo o quel creditore, o alla classe di creditori.

Orbene, nella fattispecie in esame, possono qualificarsi come “*finanza esterna*”, le seguenti voci che il ricorrente intende destinare al fabbisogno concordatario:

- a) € 10.000,00 corrisposti [REDACTED] in unica soluzione a seguito di eventuale omologa del concordato;
- b) € 500,00 circa mensili, corrisposte [REDACTED] anche in questo caso messi a disposizione del fabbisogno concordatario;

Il tutto per complessivi € 41.795,90.

Le risorse economiche derivanti dalla finanza esterna verranno utilizzate e distribuite facendo ricorso al **criterio della priorità relativa**.

La proposta, infatti, prevede: (a) l'attribuzione del “*valore di liquidazione*” nel rispetto dell'ordine delle cause di prelazione (*absolute priority rule*); (b) la degradazione al chirografo di parte dei crediti privilegiati, come previsto dall'art. 75 comma 2 CCI, “*purché in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione*”; (c) l'attribuzione del valore eccedente quello di liquidazione tra i creditori, inclusi quelli degradati, nel rispetto della c.d. *relative priority rule*, con percentuali di soddisfazione decrescenti per le varie classi di creditori.

A questo proposito, come anticipato nel paragrafo precedente, atteso che il sig. Marco Mignogna con il proprio patrimonio statico, non potrà soddisfare nemmeno parzialmente, alcun creditore, ne consegue che **nei confronti degli altri creditori privilegiati**, potrà essere adottato un criterio di priorità relativo, come esposto nei paragrafi successivi.

## La proposta definitiva

La proposta di concordato minore prevista dal sig. Mignogna prevede la distribuzione dell'apporto di finanza esterna, mediante la corresponsione dell'importo di € 10.000,00 *una tantum* e del versamento rateale di circa € 500,00 mensili.

In particolare il sig. Mignogna andrà a pagare l'importo totale di € 41.795,90 di cui € 10.000,00 corrisposti [REDACTED] e la restante somma [REDACTED]

Come già detto, per consentire la regolare applicazione dell'art. 71 CCII, le somme destinate all'OCC, verranno accantonate per tutta la durata del piano, con rate pari ad € 100,00 da ritenere incluse nella rata di € 500,00 che pertanto diventerà pari ad € 400,00.

Di seguito una tabella riepilogativa del grado di soddisfazione di ogni singola classe e dell'importo che la stessa riceverà.

CLASSE CREDITORE	PERCENTUALE SODDISFAZIONE	IMPORTO CORRISPOSTO
PREDEDUZIONE (OCC)	100%	€ 3.186,77
PREDEDUZIONE (ADVISOR)	100%	€ 934,00
CREDITORE CON PRIVILEGIO GENERALE CON ORDINE DI PAGAMENTO N. 10	20%	€ 9.327,86
CREDITORE CON PRIVILEGIO GENERALE CON ORDINE DI PAGAMENTO N. 15	15%	€ 867,21
CREDITORE CON PRIVILEGIO GENERALE CON ORDINE DI PAGAMENTO N. 25	10%	€ 8.096,47
CREDITORE CON PRIVILEGIO GENERALE CON ORDINE DI PAGAMENTO N. 26	8%	€ 11.435,09
CREDITORE CON PRIVILEGIO GENERALE CON ORDINE DI PAGAMENTO N. 27	5%	€ 47,17
CHIROGRAFO	3%	€ 1.377,44
DEGRADATI A CHIROGRAFO	3%	€ 7.424,81
TOTALE		€ 42.696,83

Di seguito nei prossimi paragrafi la specifica esposizione dei pagamenti eseguiti per ogni singola classe.

Sulla verifica delle risorse con cui sono soddisfatti i gradi inferiori di privilegio in presenza di falcidia di quelli poziore- Sulla eventuale presenza di crediti chirografari garantiti da Fondi Pubblici

Di seguito la tabella riepilogativa e specifica dei crediti con diritto di privilegio che gravano sul sig. Mignogna Marco.

**CREDITI CON DIRITTO DI PRIVILEGIO MOBILIARE**

CREDITORE	IMPORTO	RIFERIMENTO NORMATIVO	ORDINE DI PAGAMENTO	DEBITORE
OCC	€ 4.455,57	Art. 6 CCI - Art. 2751 bis n. 2 c.c.	6	Mignogna
Avv. Valeria Manzo	€ 1.560,00	Art. 6 CCI - Art. 2751 bis n. 2 c.c.	6	Mignogna
ADER	€ 46.639,31	Privilegio Grado 1 artt. 2753 e 2749 c.c. n. 1 art. 2778 c.c.	10	Mignogna
ADER	€ 5.781,41	Privilegio Grado 8 artt. 2754 e 2749 c.c. n. 8 art. 2778 c.c. (50%)	15	Mignogna
ADER	€ 80.964,73	Privilegio Grado 18 artt. 2752 e 2749 c.c. n. 18 art. 2778 c.c.	25	Mignogna
ADER	€ 142.938,68	Privilegio Grado 19 artt. 2752 e 2749 c.c. n. 19 art. 2778 c.c.	26	Mignogna
ADER	€ 943,43	Privilegio Grado 20 artt. 2752 e 2749 c.c. n. 20 art. 2778 c.c.	27	Mignogna
ADER	€ 45.914,50	Chirografo	Chirografo	Mignogna
ADER	€ 247.493,75	Importo degradato a chirografo	Chirografo	Mignogna

Come anticipato sopra i creditori che godono di privilegio mobiliare nei confronti del sig. Mignogna, non troveranno alcuna soddisfazione in quanto nel patrimonio statico dello stesso, non vi sono beni su cui far valere il privilegio, motivo per il quale, nel presente concordato, sia la finanza esterna che l'eccedenza del valore di liquidazione (cd. Surplus da continuità) potranno essere distribuiti secondo un criterio di priorità relativa.

In conclusione, le risorse con cui verranno soddisfatti i creditori in privilegio sono tutte derivanti da finanza esterna e da eccedenza del valore di liquidazione, che verrà distribuita secondo il criterio di priorità relativa che prevede il pagamento di creditori di rango inferiore anche

in assenza di pagamento integrale dei creditori di rango superiore, a condizione che detto pagamento sia di misura inferiore.

#### **10. Sulla formazione delle classi**

Nei paragrafi successivi verranno esposte le percentuali e le modalità ed i tempi di soddisfacimento dei creditori anche se è già stato anticipato in quello precedente il contenuto della proposta.

Il criterio adottato nella formazione delle classi è quello inerente i normali diritti di prelazione.

A tal proposito, pertanto, si procederà ad un individuare una classe di creditori in prededuzione, identificata ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 CC.II.

Nella classe dei creditori in prededuzione andranno inseriti l'OCC e l'Avv. Valeria Manzo che il sovraindebitato propone di soddisfare al 100%.

Viene quindi costituita la classe dei creditori in privilegio con ordine di pagamento, rispettivamente di 10, 15, 25, 26 e 27 ai quali viene offerta una soddisfazione del 20%, 15%, 10%, 8% e 5%.

Infine verrà costituita una classe di creditori in chirografo, in cui andranno inseriti anche i crediti insoddisfatti dei creditori in privilegio (cd. degradati a chirografo), cui il Mignogna intende destinare il 3%.

Di seguito per ogni singolo paragrafo verranno esposte le percentuali, modalità e tempi di soddisfacimento dei creditori appartenenti ad ogni singola classe.

#### **11. Classe soddisfatta al 100%. Sul pagamento dei crediti in prededuzione.**

Il ricorrente intende procedere all'integrale pagamento dei creditori in prededuzione.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 CC.II. il credito dell'Avv. Valeria Manzo pacificamente riconosciuto nel complessivo importo di € 1.560,00 sarà inserito nella classe dei creditori in prededuzione.

## CLASSE DEI CREDITORI IN PREDEDUZIONE

CREDITORE	IMPORTO DOVUTO	IMPORTO GIA' CORRISPOSTO	RESIDUO	100%
ADVISOR - Avv. Valeria Manzo	€ 1.560,00	€ 624,00	€ 936,00	€ 936,00
OCC	€ 4.455,57	€ 1.268,80	€ 3.186,77	

Il credito dell'organismo viene riconosciuto in prededuzione al 100% e sarà pagato mediante il versamento di circa n. 32 rate di € 100,00 al mese da accantonare su conto corrente intestato alla procedura, di cui il sig. Mignogna si farà interamente carico.

All'advisor viene riconosciuta la prededuzione al 100%.

Pertanto, in caso di omologa, il sig. Mignogna andrà a corrispondere immediatamente l'importo di € 10.000,00 (finanza esterna) con cui andrà ad estinguere il debito in prededuzione nei confronti dell'Advisor di € 936,00.

Per quanto riguarda il pagamento in favore dell'OCC, il compenso è stato determinato, in accordo con il debitore, in base agli artt. 14-18 del D.M. 202/2014 (così come previsto dal regolamento di questo OCC che vi fa espresso rinvio) in base alla tariffa ridotta del 15% e quantificato in **€ 4.455,57** comprensivo di IVA ed oneri di legge.

Tale importo è stato calcolato in base alla media tra l'importo dell'attivo, l'importo del passivo e l'importo attribuito ai creditori, applicando i minimi di tariffa, poi ridotti del 15% ed è stata espressamente accettata dai debitori.

Di tale importo il debitore ha versato già un acconto di € 1.268,80.

Resta pertanto l'importo di € 3.186,77 che verrà corrisposto mediante accantonamenti mensili di € 100,00 su conto corrente intestato alla procedura con un rata finale a saldo.

A tal proposito corre mettere conto che l'importo delle spese di procedura dovrà considerare anche i costi di tenuta di un conto corrente sul quale accantonare i compensi dell'OCC, che si



possono stimare in circa € 120,00 annui, fino al raggiungimento della complessiva somma di € 3.186,77 da pagare lungo tutta la durata del concordato.

## 12. Sul pagamento dei creditori in privilegio ante grado

Non sono presenti creditori assistiti da privilegio ante grado.

## 13. Classe soddisfatta al 20% - Sul pagamento dei creditori in privilegio con ordine di pagamento n. 10

Nella classe dei creditori assistiti da privilegio grado 10 ai sensi dell'art. 2753 e 2749 c.c. n. 1 art. 2778 c.c., il ricorrente sulla base delle precisazioni dei crediti pervenute, ha inserito ADER per € 46.639,31.

Per tale classe il ricorrente propone il pagamento non integrale e pari al 20% dell'importo dovuto e dunque pari ad € 9.327,86.

### CLASSE CREDITORI PRIVILEGIO ORDINE DI PAGAMENTO N. 10

CREDITORE	IMPORTO	PERCENTUALE SODDISFAZIONE	IMPORTO FALCIDIATO DEGRADATO A CHIROGRAFO	IMPORTO DA CORRISPONDERE
ADER	€ 46.639,31	20%	€ 37.311,45	€ 9.327,86
<b>TOTALE</b>	€ 46.639,31	20%	€ 37.311,45	€ 9.327,86

I creditori assistiti dal privilegio con ordine di pagamento n. 10, in caso di omologa, verranno pagati in parte mediante il residuo dei € 10.000,00 (finanza esterna) da cui, pagati i crediti in prededuzione, avanzerà l'importo di € 9.064,00.

Inizieranno ora i pagamenti rateali così come anticipato nei paragrafi precedenti.

Ed infatti il sig. Mignogna con la prima rata di € 363,86 (una tantum poiché le successive saranno di € 500,00) andrà a soddisfare integralmente la classe dei creditori assistiti da privilegio grado 10 ai sensi dell'art. 2753 e 2749 c.c. n. 1 art. 2778 c.c., ed inizierà altresì gli accantonamenti di € 100,00 per l'O.C.C.

**PAGAMENTI CLASSE CREDITORI PRIVILEGIO ORDINE DI PAGAMENTO  
N. 10**

CREDITORE	IMPORTO DA CORRISPONDERE	IMPORTO CORRISPOSTO	PRIMA RATA	RESIDUO
ADER	€ 9.327,86	€ 9.064,00	€ 263,86	€ 0,00
O.C.C.	€ 4.455,57	€ 1.268,80	€ 100,00	€ 3.086,77

La restante parte pari a complessivi € 37.311,45, verrà degravata a chirografo, con ulteriore soddisfazione per tale parte del 3% come da paragrafo successivo.

**14. Classe soddisfatta al 15% - Sul pagamento dei creditori in privilegio con ordine di pagamento n. 15**

Nella classe dei creditori assistiti da privilegio grado 8 ai sensi dell'art. 2754 e 2749 c.c. n. 8 art. 2778 c.c. (50%), il ricorrente sulla base delle precisazioni dei crediti pervenute, ha inserito ADER per € 5.781,41.

Per tale classe il ricorrente propone il pagamento non integrale e pari al 15% dell'importo dovuto e dunque pari a € 867,21.

**CLASSE CREDITORI PRIVILEGIO ORDINE DI PAGAMENTO N. 15**

CREDITORE	IMPORTO	PERCENTUALE SODDISFAZIONE	IMPORTO FALCIDIATO DEGRADATO A CHIROGRAFO	IMPORTO DA CORRISPONDERE
ADER	€ 5.781,41	15%	€ 4.914,20	€ 867,21
<b>TOTALE</b>	€ 5.781,41	15%	€ 4.914,20	€ 867,21

L'importo di € 867,21 sarà corrisposto mediante le due rate successive di € 400,00 (considerando l'accantonamento di € 100,00 per l'O.C.C.) **e di 467,21.**

**PAGAMENTI CLASSE CREDITORI PRIVILEGIO ORDINE DI PAGAMENTO N. 15**

CREDITORE	IMPORTO DA CORRISPONDERE	IMPORTO CORRISPOSTO	SECONDA RATA	TERZA RATA	RESIDUO
ADER	€ 867,21	€ 0,00	€ 400,00	€ 467,21	€ 0,00
O.C.C.	€ 4.455,57	€ 1.368,80	€ 100,00	€ 100,00	€ 2.886,77

La restante parte pari a complessivi € 4.914,20, verrà degradata a chirografo, con ulteriore soddisfazione per tale parte del 3% come da paragrafo successivo.

**15. Classe soddisfatta al 10% - Sul pagamento dei creditori in privilegio con ordine di pagamento n. 25**

Nella classe dei creditori assistiti da privilegio grado 18 ai sensi dell'art. 2752 c.c. n. 18 art. 2778 c.c., il ricorrente sulla base delle precisazioni dei crediti pervenute, ha inserito ADER per € 80.964,73.

Per tale classe il ricorrente propone il pagamento non integrale e pari al 10% dell'importo dovuto e dunque pari a € 8.096,47.

La restante parte pari a complessive € 72.868,26, verrà degradata a chirografo, con ulteriore soddisfazione per tale parte del 3% come da paragrafo successivo.

**CLASSE CREDITORI PRIVILEGIO ORDINE DI PAGAMENTO N. 25**

CREDITORE	IMPORTO	PERCENTUALE SODDISFAZIONE	IMPORTO FALCIDIATO DEGRADATO A CHIROGRAFO	IMPORTO DA CORRISPONDERE
ADER	€ 80.964,73	10%	€ 72.868,26	€ 8.096,47
<b>TOTALE</b>	€ 80.964,73	10%	€ 72.868,26	€ 8.096,47

I creditori assistiti dal privilegio con ordine di pagamento n. 25, in caso di omologa, verranno soddisfatti attraverso il pagamento di **20 rate di € 400,00 ed una di € 96,47**

### CLASSE DEI CREDITORI IN PRIVILEGIO - PROPOSTA 10%

CREDITORI	DEBITO	PERCENTUALE	QUOTA RATA	NUMERO RATE	CORRISPOTO	RESIDUO
ADER	€ 8.096,47	100%	€ 400,00	20	€ 8.000,00	€ 96,47
<b>Totale</b>	<b>€ 8.096,47</b>	<b>100,00%</b>	<b>€ 400,00</b>			<b>€ 96,47</b>

Unitamente alla rata n. 20 il sig. Mignogna corrisponderà un ulteriore importo di € 96,47 a tacitazione definitiva dell'importo dovuto alla classe con ordine di pagamento n. 25.

Nelle more, a seguito dell'accantonamento dell'importo di € 100,00 per l'OCC, risulteranno accantonati ulteriori € 2.000,00 che vanno ad aggiungersi ad € 1.568,00 corrisposti in precedenza.

A questo punto del piano mancano ancora € 886,77 per il pagamento dell'OCC.

#### **16. Classe soddisfatta al 8% - Sul pagamento dei creditori in privilegio con ordine di pagamento n. 26**

Nella classe dei creditori assistiti da privilegio grado 19 ai sensi dell'art. 2752 e 2749 c.c. n. 19 art. 2778, il ricorrente sulla base delle precisazioni dei crediti pervenute, ha inserito ADER per € 142.938,68

Per tale classe il ricorrente propone il pagamento non integrale e pari al 8% dell'importo dovuto e dunque pari ad € 11.435,09.

La restante parte pari a complessive € 131.503,59, verrà degradata a chirografo, con ulteriore soddisfazione per tale parte del 3% come da paragrafo successivo.

## CLASSE CREDITORI PRIVILEGIO ORDINE DI PAGAMENTO N. 26

CREDITORE	IMPORTO	PERCENTUALE SODDISFAZIONE	IMPORTO FALCIDIATO DEGRADATO A CHIROGRAFO	IMPORTO DA CORRISPONDERE
ADER	€ 142.938,68	8%	€ 131.503,59	€ 11.435,09
<b>TOTALE</b>	€ 142.938,68	8%	€ 131.503,59	€ 11.435,09

I creditori assistiti dal privilegio con ordine di pagamento n. 26, in caso di omologa, verranno pagati a partire dalla rata n. 24.

### CLASSE DEI CREDITORI IN PRIVILEGIO - PROPOSTA 8%

CREDITORI	DEBITO	QUOTA RATA	NUMERO RATE	CORRISPOTO	RESIDUO
ADER	€ 11.435,09	€ 400,00	8	€ 3.200,00	€ 8.235,09
OCC	€ 886,77	€ 100,00	8	€ 800,00	€ 86,77
<b>Totale</b>	€ <b>12.321,86</b>	€ 500,00			€ 8.321,86

Con le prime n. 8 rate si andrà ad estinguere l'accantonamento delle somme dovute all'OCC mediante il versamento di ultima rata di € 86,87.

Ne consegue che a partire dalla rata n. 9 potrà essere corrisposta una rata integrale di € 500,00.

### CLASSE DEI CREDITORI IN PRIVILEGIO - PROPOSTA 8%

CREDITORI	DEBITO	QUOTA RATA	NUMERO RATE	CORRISPOTO	RESIDUO
ADER	€ 8.235,09	€ 500,00	16	€ 8.000,00	€ 235,09
<b>Totale</b>	€ <b>8.235,09</b>	€ 500,00			€ 235,09

Con un'ultima rata la n. 48, di € 235,09 il sig. Mignogna avrà corrisposto integralmente le somme di cui al fabbisogno concordatario dei creditori appartenenti alla classe con ordine di pagamento n. 26.

**17. Classe soddisfatta al 5% - Sul pagamento dei creditori in privilegio con ordine di pagamento n. 27**

Nella classe dei creditori assistiti da privilegio grado 20 ai sensi dell'art. 2752 e 2749 c.c. n. 20 art. 2778, il ricorrente sulla base delle precisazioni dei crediti pervenute, ha inserito ADER per € 943,43.

Per tale classe il ricorrente propone il pagamento non integrale e pari al 5% dell'importo dovuto e dunque pari ad € 47,17

**CLASSE CREDITORI PRIVILEGIO ORDINE DI PAGAMENTO N. 27**

CREDITORE	IMPORTO	PERCENTUALE SODDISFAZIONE	IMPORTO FALCIDIATO DEGRADATO A CHIROGRAFO	IMPORTO DA CORRISPONDERE
ADER	€ 943,43	5%	€ 896,26	€ 47,17
<b>TOTALE</b>	€ 943,43	5%	€ 896,26	€ 47,17

I creditori assistiti dal privilegio con ordine di pagamento n. 27, in caso di omologa, saranno integralmente soddisfatti attraverso **la rata n. 48**.

Tale rata andrà a sommarsi all'importo di € 235,09 di cui alla classe precedente.

La restante parte pari a complessive € 896,26, verrà degradata a chirografo, con ulteriore soddisfazione per tale parte del 3% come da paragrafo successivo.

**18. Classe soddisfatta al 3% - Sul pagamento dei creditori in chirografo**

Per la classe dei creditori in chirografo il ricorrente propone il pagamento non integrale e pari al 3% dell'importo dovuto. A seguito dei riscontri forniti allo scrivente ed al gestore di seguito le tabelle dei creditori in chirografo, comprensiva della parte di credito in privilegio degradata a chirografo.

### CLASSE CREDITORI CHIROGRAFO - PROPOSTA 3%

CREDITORE	CHIROGRAFO	PERCENTUALE SODDISFAZIONE	IMPORTO FALCIDIATO	IMPORTO CORRISPONTO
ADER	€ 45.914,50	3%	€ 44.537,07	€ 1.377,44
ADER Crediti con privilegio degradati a chirografo	€ 247.493,75	3%	€ 240.068,94	€ 7.424,81
<b>TOTALE</b>	€ 293.408,25	3%	€ 284.606,00	€ 8.802,25

Anche per tale classe si procederà al pagamento mediante rate di € 500,00 (finanza esterna).

La restante somma di € 8.802,25 sarà corrisposta mediante 16 rate (RATE DA 49 A 66) di € 500,00 ed un'ultima rata di € 302,25 (RATA N. 67).

### CLASSE DEI CREDITORI CHIROGRAFO - PROPOSTA 3%

CREDITORI	DEBITO	QUOTA RATA	NUMERO RATE	CORRISPONTO	RESIDUO
ADER	€ 8.802,25	€ 500,00	17	€ 8.500,00	€ 302,25
<b>Totale</b>	€ <b>8.802,25</b>	€ 500,00			€ 302,25

**Con un totale di 67 rate corrispondenti a 5 anni e 7 mesi il sig. Mignogna avrà terminato i pagamenti.**



Riepilogando con un totale di circa 67 rate, pari a circa 5 anni e 7 mesi, il sig. Mignogna avrà adempiuto integralmente a tutti i propri debiti.

**19. Verifica dell'alternativa liquidatoria e del grado di soddisfazione minimo dei creditori privilegiati con le risorse "endogene" (in base alla natura del privilegio generale, immobiliare o mobiliare, ovvero speciale ed il relativo grado)**

La proposta di concordato minore articolata dal sig. Mignogna prevede il pagamento mediante apporto di finanza esterna di € 10.000,00 messi a disposizione [REDACTED] e rate di circa € 500,00 mensili, messe a disposizione [REDACTED], con **una soddisfazione per i creditori certamente superiore all'alternativa liquidatoria** che, attesa la mancanza di proprietà immobiliari e mobiliari del sig. Mignogna, certamente apporterebbe un livello di soddisfazione inesistente.

L'alternativa liquidatoria appare decisamente più svantaggiosa, in quanto il valore del **patrimonio statico del sig. Mignogna, come analiticamente esposto sopra, è inesistente.**

L'attivo di una procedura di liquidazione controllata ai danni del sig. Mignogna risulterebbe inesistente.

È agevole rilevare da quanto appena esposto, che tutti i creditori, nessuno escluso, avrà maggiore soddisfazione con la proposta di concordato minore di cui sopra, rispetto ad una procedura di liquidazione controllata del patrimonio del sig. Mignogna.

Ricapitolando la proposta definitiva prevede la seguente soddisfazione:



CLASSE CREDITORE	PERCENTUALE SODDISFAZIONE
PREDEDUZIONE (OCC)	100%
PREDEDUZIONE (ADVISOR)	100%
CREDITORE CON PRIVILEGIO GENERALE CON ORDINE DI PAGAMENTO N. 10	20%
CREDITORE CON PRIVILEGIO GENERALE CON ORDINE DI PAGAMENTO N. 15	15%
CREDITORE CON PRIVILEGIO GENERALE CON ORDINE DI PAGAMENTO N. 25	10%
CREDITORE CON PRIVILEGIO GENERALE CON ORDINE DI PAGAMENTO N. 26	8%
CREDITORE CON PRIVILEGIO GENERALE CON ORDINE DI PAGAMENTO N. 27	5%
CHIROGRAFO	3%
DEGRADATI A CHIROGRAFO	3%

## 20. Sul sistema di votazione

Il criterio per il voto può essere variegato e con diverse ipotesi.

Poichè nella fattispecie in esame vi è un unico creditore che è titolare di crediti in misura superiore alla maggioranza dei crediti ammessi al voto oltre alla maggioranza dei crediti ammessi al voto è richiesta la maggioranza nel maggior numero di classi.

Ed infatti considerando che non sono ammessi al voto coloro che vengono soddisfatti per intero, ne consegue che il voto potrebbe individuarsi sulla falcidia applicata.

Il legislatore sembra aver valorizzato il principio secondo cui, quanto maggiore è l'importo falcidiato maggiore sarà la percentuale di voto.

Ed infatti ove non venga falcidiato nulla il creditore non sarà ammesso al voto.

Al fine di non inquinare il voto, pertanto i creditori che subiranno la maggiore falcidia, dovrebbero avere maggiore influenza sulle percentuali di voto.

In questo modo ci sarebbe anche una giusta proporzione tra l'importo falcidiato ed il peso del voto.

Alla luce di quanto appena esposto, si ritiene pertanto che nella determinazione del raggiungimento dei voti, si dovrebbe fare la somma degli importi falcidiati e degli interessi (intesi quale lesione al mancato pagamento nei termini) e riconoscere in base al totale la percentuale di voto.

In conclusione, andrebbe valorizzato il concetto della rinuncia.

La misura della rinuncia determina la quota percentuale del voto.

### **21. Sulla richiesta di misure protettive**

Il ricorrente non richiede l'applicazione delle misure protettive.

### **22. Attestazione ex Art. 76 C.C.I.I.**

Alla luce di quanto sopra, pare quindi chiaro che il ricorrente si trova in una situazione di “*sovraindebitamento*”, come prevista dall'art. 2 comma 1 lett. c) C.C.I.I. ovvero in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, con conseguente difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente.

Il gestore in particolare, ha potuto riscontrare inadempimenti ed altri fatti esteriori che dimostrano che il sig. Mignogna non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

Risulta altresì incontestabile che, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. e) C.C.I.I., il sig. Mignogna possiede il requisito di “*professionista*”, risultando obbligato in conseguenza dell'esercizio della propria attività professionale.

Inoltre, ai sensi e per gli effetti di legge, il gestore ha potuto constatare che il sig. Mignogna:

- a) Non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo;
- b) Non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al presente capo;

c) Ha fornito documentazione che consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale.

Pertanto, lo scrivente O.C.C. Avv. Francesco Saverio Orlando, sulla base della documentazione ricevuta ed in particolare delle risorse finanziarie offerte a garanzia della corretta esecuzione della proposta di ristrutturazione, della sussistenza della meritevolezza del proponente, ritiene attendibile, ragionevole ed attuabile la proposta di concordato pur con l'alea che accompagna ogni previsione di eventi futuri ai sensi dell'art. 15 comma 6 L. 3/2012

### **ATTESTA**

Che il concordato esposto, su cui si basa la proposta, risulta sostenibile e fattibile, in quanto rappresenta la situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore e si fonda su una concreta ipotesi di soddisfazione di tutti i creditori, con il conseguimento di una migliore soddisfazione rispetto all'ipotesi liquidatoria.

Pertanto il concordato minore oggetto della presente relazione va sottoposto alla valutazione di questo Tribunale per la relativa omologa.

Con perfetta osservanza.

Napoli, 14/10/2024

Il professionista con funzioni di O.C.C.

Avv. Francesco Saverio Orlando



**TRIBUNALE DI NOLA**  
**II SEZIONE CIVILE**  
**UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI**

*procedura di concordato minore n. r.g. 193-1/2024*

**DECRETO DI APERTURA DELLA PROCEDURA DI CONCORDATO MINORE**  
**EX ART. 78 CCII**

Il giudice designato, dott.ssa Rosa Napolitano,

*visto* il ricorso depositato da **Marco Mignogna**, nato a Napoli (Na) il 21 maggio 1976, c.f. MGNMRC76E21F839S, in qualità di legale rappresentante *p.t.* impresa individuale

██████████, rapp.to e difeso Valeria Manzo, c.f. MNZVLR83B68F839J, elett.te dom.to presso il suo studio sito in Napoli (Na) alla Via A. Pitloo n. 7, Avv. Francesco Saverio Orlando;

*ritenuta* la competenza territoriale di questo Tribunale, atteso che la sede dell'omonima impresa individuale ex art. 27 CCII è in Volla (NA);

*rilevato*

ascrivibile allo stato di sovraindebitamento del professionista, risultando correttamente applicate le norme sul concordato minore di cui alla Sezione III del Capo II, applicabili, in ossequio al disposto

*sovraindebitamento, escluso il consumatore*

*ritenuta*

strettamente

la proposta

incrementano in misura apprezzabile l'attivo disponibile al momento della presentazione della domanda,

CCII così come modificato dall'art. 20 comma 1 lettera a) del decreto correttivo ter d. lgs. 13/9/2024 n. 136;

*ritenuta l*

CCII in quanto

la proposta di concordato minore prevede il soddisfacimento parziale dei crediti nonché la suddivisione dei creditori in classi con indicazione dei criteri adottati, nonché con indicazione specifica di modalità e tempi di adempimento (l art. 74 comma 3 CCII così come modificato dall 20 comma 1 lettera a) del decreto correttivo ter d. lgs. 13/9/2024 n. 136 dispone infatti che: *La proposta di concordato minore prevede il soddisfacimento, anche parziale, dei crediti attraverso qualsiasi forma, nonché la eventuale suddivisione dei creditori in classi con indicazione dei criteri adottati, e indica in modo specifico modalità e tempi di adempimento e può prevedere il soddisfacimento, anche parziale, dei crediti attraverso qualsiasi forma, nonché la eventuale suddivisione dei creditori in classi. La formazione delle classi è obbligatoria solo per i creditori titolari di garanzie prestate da terzi );*

*rilevato,*

liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

*rilevato*

I, in quanto il ricorrente non è

già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda, non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, né risultano commessi atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;

*rilevato* che al ricorso è allegata la documentazione di cui agli articoli 75 e 76, nonché la relazione

*rilevato* che risulta dimostrato lo stato di sovraindebitamento, dal momento che il debitore a partire dal 2019 non risulta aver percepito redditi (cfr. relazione del Gestore in ordine agli accessi al cassetto fiscale effettuati), non risulta titolare di beni mobili o immobili registrati, ma soltanto titolare della quota pari al 50% della società Marketing Minds s.r.l.s. (priva di valore economico in base alla relazione del Gestore), a fronte della debitoria accertata nei suoi confronti pari ad

*rilevato,*

1

debitore

in atti: *Le cause che hanno condotto il ricorrente alla situazione di sovraindebitamento attuale, sono da individuare in circostanze imprevedibili ed indipendenti dalla volontà del Sig. Mignogna, rappresentate in particolare da cause non imputabili alla propria sca*

*trate la stessa*

*avrebbe effettuato la comunicazione alla Camera di Commercio. Come emerso in sede di interrogatorio, la causa del sovraindebitamento è da ricercare solo ed esclusivamente nel debito di*

*natura fiscale e strettamente connesso alla partita Iva. Peraltro è doveroso evidenziare che gli importi di natura tributaria vengono richiesti nonostante il sig. Mignogna non avesse più esercitato alcuna attività commerciale. In ogni caso, è indubbio che tale debitoria ha inevitabilmente reso*

*occorrente al mantenimento della famiglia, non è in grado di bilanciare, nel lungo periodo, il totale della debitoria accumulata ;*

*tenuto conto,*

*obbligazioni assunte, di \_\_\_\_\_ ha  
posto in rilievo come*

*di adempiere le proprie obbligazioni . consistono sostanzialmente nella esposizione debitoria di natura tributaria/fiscale ;*

*rilevato*

*in frode o di atti del debitore*

*impugnati dai creditori;*

*rilevato*

*corredo della domanda, nonché la fattibilità del piano, ha effettuato una valutazione di maggiore*

*(cfr. relazione particolareggiata in atti ove,*

*in merito alla valutazione di convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria, si legge quanto segue:*

*La proposta di concordato minore articolata dal sig. Mignogna prevede il pagamento mediante apporto di finanza esterna di 10.000,00 messi a disposizione \_\_\_\_\_ e rate*

*di circa 500,00 mensili, messe a disposizione dal \_\_\_\_\_ con una soddisfazione*

*che, attesa la mancanza di proprietà*

*immobiliari e mobiliari del sig. Mignogna, certamente apporterebbe un livello di soddisfazione*

*patrimonio statico del sig. Mignogna, come analiticamente esposto sopra, è inesistente.*

*una procedura di liquidazione controllata ai danni del sig. Mignogna risulterebbe inesistente. È agevole rilevare da quanto appena esposto, che tutti i creditori, nessuno escluso, avrà maggiore soddisfazione con la proposta di concordato minore di cui sopra, rispetto ad una procedura di liquidazione controllata del patrimonio del sig. Mignogna );*

*rilevato*

*rilevato, quanto alla percentuale, alle modalità ed ai tempi di soddisfacimento dei creditori, che la proposta risulta articolata nei seguenti termini:*

*attivo destinabile alla procedura pari ad 41.795,90, derivante esclusivamente da finanza*

*esterna, così suddiviso: 1) euro 10.000,00 messi a disposizione \_\_\_\_\_ Mignogna,*

*\_\_\_\_\_ in un'unica soluzione*

*2) la*

restante parte messa a disposizione dal ██████████, con rate mensili 500,00 (67 rate pari a circa 5 anni e 7 mesi);

Previsione di differenti classi di creditori e differenti percentuali di soddisfazione:

una classe di creditori in prededuzione, identificata ai sensi e per gli effetti in cui sono stati inseriti i compensi spettanti al ██████████ d all *advisor*, con una percentuale di soddisfazione del 100%;

una classe di creditori in privilegio 1° con una percentuale di soddisfazione del 20%;

una classe di creditori in privilegio 8° con una percentuale di soddisfazione del 15%;

una classe di creditori in privilegio 18° con una percentuale di soddisfazione del 10%;

una classe di creditori in privilegio 19° con una percentuale di soddisfazione de %;

una classe di creditori in privilegio 20° con una percentuale di soddisfazione del 5%;

una classe di creditori in chirografo (in cui sono stati inseriti anche i crediti insoddisfatti dei creditori in privilegio degradati a chirografo) con una percentuale di soddisfazione del 3%;

*ritenuta*

tema di concordato preventivo, disciplina piuttosto dettagliata liquidatorio, determinando in proposito la percentuale minima di soddisfacimento dei creditori ( 20

di presentazione della domanda; tale disposizione, di carattere chiaramente speciale ed in mancanza di un richiamo normativo espresso, non può ritenersi applicabile al concordato minore non finalizzato alla continuità imprenditoriale o professionale, disciplinato da

caratterizza semplicemente per la previsione *di risorse esterne che incrementino in misura apprezzabile l attivo disponibile al momento della presentazione della domanda* ; in questi termini appare chiaro che, diversamente dal concordato preventivo, nel concordato minore la finanza esterna

un contributo sicuramente consistente, ossia non irrisorio del soddisfacimento aggiuntivo rispetto al valore di liquidazione del patrimonio, e cioè di un soddisfacimento economicamente valutabile in termini tali da differenziare il trattamento che sarebbe risultato dal mero attivo;

letti gli artt. 74, 75, 76, 77 e 78 CCII;

**DICHIARA APERTA**

la procedura di concordato minore di **Marco Mignogna**;

**DISPONE**

**ASSEGNA**

mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai fini della comunicazione di istruzione digitale di cui al d. lgs. 82/2005, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni. Nella dichiarazione di adesione o di mancata adesione i creditori devono indicare un indirizzo di posta elettronica certificata ai sensi dell'articolo 10, commi 1 e 2 (si applica l'articolo 10, comma 3);

**DISPONE**

II, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore o sui beni e diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa e che, per lo stesso periodo, non possono essere acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, le prescrizioni rimangono sospese, le decadenze non si verificano e la sentenza di apertura della liquidazione controllata non può essere pronunciata.

**AVVISA**

II:

- il concordato minore è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Quando un unico creditore è titolare di crediti in misura superiore alla maggioranza dei crediti ammessi al voto, il concordato minore è approvato se, oltre alla maggioranza di cui al periodo precedente, ha riportato la maggioranza per teste dei voti espressi dai creditori ammessi al voto. Quando sono previste diverse classi di creditori, il concordato minore è approvato se la maggioranza dei crediti ammessi al voto è raggiunta anche nel maggior numero di classi. I creditori muniti di voto sono ammessi ai fini del raggiungimento della maggioranza e non hanno diritto ad esprimersi sulla proposta, salvo che non rinuncino in tutto o in parte al diritto di prelazione. I creditori soddisfatti parzialmente sono equiparati ai chirografari per la parte residua del credito.



- Non sono ammessi al voto e non sono computati ai fini del raggiungimento delle maggioranze il coniuge, la parte dell'unione civile e il convivente di fatto del debitore di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76, i parenti e gli affini del debitore fino al quarto grado, la società che controlla la società debitrice, le società da questa controllate e quelle sottoposte a comune controllo, nonché i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della domanda. Sono inoltre esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze i creditori in conflitto d'interessi.
- In mancanza di comunicazione all'OCC nel termine assegnato, si intende che i creditori abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro trasmessa.

### **DISPONE**

che il presente decreto sia pubblicato

dedicata alle procedure di crisi da sovraindebitamento istituita con decreto del Presidente del Tribunale n. 17 del 02.02.2023 entro 15  
giorni dalla comunicazione

preventivamente ad epurare i documenti di tutti i dati sensibili afferenti a soggetti terzi diversi dai debitori (sovraindebitati e/o insolventi) ed eventuali garanti, oscurando in particolare: 1) i dati anagrafici dei minori ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute; 2) i dati anagrafici dei familiari e conviventi ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute;

b) prov  
staff.nola@astegiudiziarie.it almeno 5 giorni prima dalla scadenza del termine di giorni 15 fissato per la pubblicazione;

### **MANDA**

alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento al difensore del ricorrente ed avv. Francesco Saverio Orlando.

Nola, 20.12.2024

Il Giudice  
*dott.ssa Rosa Napolitano*